



## *Provincia di Cremona*

# REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE FIERE PROVINCIALI

**Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale N. 139 del 28 settembre 2005**

### Art. 1 (Istituzione e composizione)

1. E' istituita, presso la Provincia di Cremona, la Consulta delle Fiere Provinciali, avente natura di Consulta permanente ai sensi dell'art.24 dello Statuto provinciale.

2. La Consulta è composta da:

- Presidente della Provincia, che la presiede;
- Assessori provinciali all' Agricoltura, all' Economia, alla Promozione del territorio ed al Turismo;
- Coordinatore individuato dal Presidente della Provincia;
- Dirigente della Provincia incaricato;
- Presidente e Segretario Generale della CCIAA o loro delegati;
- Presidente e Direttore Generale di CremonaFiere o loro delegati;
- Rappresentante del Gal Oglio-Po;
- Rappresentante di Reindustria Agenzia Cre.Svi.;
- Rappresentante della Strada del Gusto Cremonese;
- Rappresentanti degli Enti Organizzatori di fiere e manifestazioni provinciali aderenti alla Consulta: Comitato di S. Pantaleone, Comitato Settembre Offanenghese, Comune di Grumello Cremonese, Comune di Ostiano, Comune di Pandino, Comune di Piadena, Comune di Rivolta d'Adda, Comune di Vescovato, Pizzighettone-Fiere dell'Adda, Pro Loco di Casalmaggiore, Pro Loco di Soncino;
- **Rappresentanti dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore;**
- Altri Organismi, compresi gli organizzatori di fiere e manifestazioni locali: ad invito, in relazione agli argomenti da trattare.

## Art.2 (Funzioni)

1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- supporto al coordinamento del “ sistema delle fiere provinciali”, ed all’ elaborazione del piano di azione;
- definizione delle priorità relative agli obiettivi individuati nel protocollo d’intesa, in relazione ai programmi dei diversi Organismi ed alle risorse disponibili;
- parere in merito all’eventuale allargamento del “sistema delle fiere provinciali” ad ulteriori fiere locali e manifestazioni presenti nei calendari regionali;
- consultazione per gli Organi Istituzionali relativamente a valutazioni o espressioni di pareri su problemi inerenti le fiere provinciali;
- raccordo delle informazioni sulle iniziative o studi particolari fatti dalle varie istituzioni/enti con competenze proprie nel settore fieristico, utili per svolgere le competenze attribuite.
- supporto fiere del sistema per la valorizzazione delle produzioni e delle specificità locali;

2. Le decisioni assunte dalla Consulta non sono vincolanti per gli Organismi in essa rappresentati se non approvate dai rispettivi competenti organi.

La Consulta può procedere alla costituzione di gruppi di lavoro ed a una Commissione tecnica, per la valutazione e risoluzione di particolari problemi legati alle funzioni ad essa attribuiti e comunque relativi alle competenze proprie della Provincia.

## Art. 3 (Presidente)

1. Il Presidente della Consulta procede alle convocazioni, predispone l’ ordine del giorno, introduce gli argomenti in discussione, presiede le riunioni e fa osservare il presente regolamento.

2. Il Presidente della Consulta invita i componenti esterni di cui al punto 2 dell’art.1 del presente regolamento.

3. Il Presidente della Consulta ha il compito di illustrare i pareri e le decisioni assunte dalla stessa, presso le Commissioni Consiliari della Provincia o i mezzi di comunicazione.

4. Il Presidente della Provincia può delegare un Assessore a presiedere la Consulta.

## Art. 4 (Convocazioni)

1. La Consulta è convocata dal Presidente, con avviso scritto, spedito almeno cinque giorni prima della seduta. In casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire tramite posta elettronica o via fax, spediti due giorni prima della seduta.

2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente per determinazione autonoma oppure per richiesta dei componenti della Consulta.

3.L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare. L’eventuale materiale relativo agli argomenti inseriti nell’ ordine del giorno deve essere depositato in Provincia, presso la segreteria della Consulta, per la consultazione da parte dei membri della Consulta, entro la data dell’avviso di Convocazione.

#### Art. 5 (Funzionamento)

1. Le sedute sono valide con la presenza di almeno 1/3 degli enti ed organismi che compongono la Consulta secondo l'art.1, co 2.
2. Le riunioni della Consulta si tengono in un locale messo a disposizione della Provincia.
3. Il servizio di segreteria è svolto da un dipendente della Provincia, scelto dal Dirigente competente.
4. Delle riunioni è redatto un verbale, a cura del Segretario. Il verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, è trasmesso a tutti i componenti. Il Segretario provvede alla raccolta cronologica dei verbali e alla registrazione delle sedute e delle presenze.
5. Per le riunioni della Consulta non è prevista la corresponsione d'indennità di presenza ai componenti.

#### Art. 6 (Rinvio al Regolamento del Consiglio Provinciale)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al Regolamento del Consiglio Provinciale.